

- ART: Il recupero dell'acconto
- Pillole del nuovo CCNL
- Fermo amministrativo di veicolo estero

- Le modifiche al codice ambientale
- Circolazione in Italia di veicoli esteri
- Nuovo rinvio per il DUC



ART: IL RECUPERO DELL'ACCONTO

Autorità di Regolazione dei Trasporti. FAQ pubblicata sul sito dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti

Con FAQ pubblicata nel proprio sito, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha dato istruzioni per permettere alle imprese di autotrasporto il recupero dell'acconto 2021 versato entro lo scorso 30 aprile, come previsto da norma introdotta in sede di conversione del D.L. "Sostegni" (L. n. 69/21) che per le imprese del settore ha escluso l'obbligo di contribuzione per l'anno 2021 nei confronti dell'ART.

Vediamo le principali indicazioni:

- L'ART provvederà d'ufficio al rimborso integrale di quanto versato, comprensivo di interessi legali, nei confronti delle imprese che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi per gli anni 2019 e 2020;
- L'ART provvederà d'ufficio al rimborso della somma versata, comprensiva degli interessi, al netto di quanto eventualmente

ancora dovuto per gli anni 2019 e 2020;

- L'ART non effettuerà il rimborso in favore delle imprese che non siano in regola con gli obblighi relativi alle dichiarazioni per gli anni 2019 e 2020, ma attenderà l'esito del regolare adempimento;
- L'ART ha reso disponibile per l'anno 2019 un apposito modello pdf, che va sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa e corredato da copia del documento di identità, che l'impresa dovrà trasmettere via PEC all'indirizzo: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
- L'ART ha indicato che per l'annualità 2020 la dichiarazione debba essere trasmessa, entro il 29 ottobre 2021, tramite servizio on-line messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it>.



PILLOLE DEL NUOVO CCNL

Rinnovo CCNL del 18.5.2021

Con la sottoscrizione del 18 maggio, le parti sociali hanno predisposto un rinnovo esclusivamente economico del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, riservando distinte contrattazioni per la parte normativa. Vediamo le principali novità.

Aumenti sui minimi tabellari

Stabilito un aumento da riparametrare a regime sui minimi tabellari pari a 90 euro lordi, stanziato secondo precise modalità temporali:

- 15 euro ad ottobre 2021
- 25 euro ad ottobre 2022
- 20 euro ad ottobre 2023
- 30 euro a marzo 2024

Copertura carenza contrattuale una tantum

Per coprire il periodo di carenza contrattuale ovvero quel periodo nel quale il CCNL è scaduto, viene erogato ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo (18 maggio 2021) un importo forfettario lordo di 230,00 euro, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di riferimento e scadenzato in 3 tranches:

- 100 euro con la mensilità di luglio 2021,
- 50 euro con la mensilità di ottobre 2021
- 80 euro con la mensilità di aprile 2022)

Il calcolo dei mesi di carenza serve per stabilire correttamente l'importo che viene erogato una tantum.

Per il calcolo del valore mensile si devono considerare gli effettivi mesi di carenza, determinati in riferimento esclusivamente ai mesi di calendario:

- 12 mesi per l'anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019),
- 5 mesi per l'anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).

Ne risultano 17 mesi di carenza; per determinare il valore del rateo mensile di una tantum occorre dividere questa per 17, così ottenendo euro 13,52 quale valore da erogarsi ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui l'una tantum si riferisce. Il criterio adottato è analogo alla maturazione dei ratei, se il rapporto di lavoro inizia o finisce nel mese e ha meno della metà di copertura, si esclude il diritto a percepire la corrispondente quota di una tantum.

Tabella esemplificativa

- Lavoratore in forza a tempo pieno per l'intero periodo di carenza: euro 230,00
- Lavoratore in forza a tempo parziale (50%) per l'intero periodo di carenza euro 115,00
- Lavoratore assunto al 10 novembre 2020: 7 quote di una tantum (13,52 x 7) euro 94,64
- Lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021 euro 0,00
- Lavoratore assunto dal 19 maggio 2021 euro 0,00
- Lavoratore che cessa dal 19 maggio ma che era attivo nell'intero periodo euro 230,00

Per i lavoratori che nel periodo hanno modificato l'orario, va riproporzionata l'una tantum in relazione alla dimensione del rapporto di lavoro nel periodo interessato dalla copertura.

Ai lavoratori assenti nel periodo con copertura retributiva a vario titolo, per esempio per maternità o infortunio, spetta l'una tantum.

Ai lavoratori in aspettativa non retribuita, l'una tantum non va erogata per i mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.

Tassazione delle somme erogate una tantum

In forza di una norma (art. 17 comma 1, lettera B) del T.U.I.R., si prevede l'applicazione della tassazione separata per gli emolumenti riferiti ad anni precedenti e percepiti successivamente: le due tranche da erogare nel 2021 sono riferibili al 2020, mentre la terza da stanziare ad aprile 2022 si riferisce alla porzione di carenza del 2021.

Tempi di erogazione dell'una tantum

Nell'accordo di rinnovo, per la seconda e terza porzione si fa riferimento specifico al tempo di erogazione «con la retribuzione del mese di» per cui deve essere presente nel cedolino del mese cui si fa riferimento (per ottobre sarà quindi nei primi giorni di novembre), invece per la prima porzione da erogare il riferimento

è diverso e indica «entro luglio 2021»; si ritiene comunque che anche questa parte vada erogata con il cedolino di luglio 2021.

EDR. L'accordo prevede che dal mese di gennaio 2022, venga erogato un importo a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), privo d'incidenza su qualsiasi istituto contrattuale, pari a 10,00 euro mensili per 13 mensilità per il 3° livello Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante, con relativa rimodulazione per tutti gli altri livelli contrattuali e secondo le seguenti indicazioni:

- l'EDR va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto;
- l'EDR viene erogato per 13 mesi e NON incide su nessun istituto contrattuale;
- l'EDR è utile al calcolo del TFR.

Nell'elaborazione del cedolino paga l'EDR entra nel corpo del cedolino e non negli elementi di testata.

Valori per la bilateralità

La quota di 4 euro per la bilateralità di cui 2,5 euro a Sanilog e 1,5 euro a Ebilog sarà erogata da gennaio 2022. Gli enti bilaterali contrattuali ricevono i versamenti nel valore pieno per ogni lavoratore, senza riproporzionare l'importo per i lavoratori part time.



FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO ESTERO

Ministero dell'Interno. Circolare del 4.6.2021

Un camion con targa estera viene fermato, controllato e multato. Poi, come sanzione accessoria, scatta il fermo amministrativo (art. 207 CdS) di tre mesi. Per prassi, però, se dall'estero l'azienda proprietaria del veicolo paga la sanzione pecuniaria o la cauzione, determinata dalla contestazione degli artt. 26 (esercizio abusivo dell'autotrasporto) o 46 (trasporto abusivo) della Legge 298/74, la polizia stradale tende a concedere al veicolo estero sottoposto a fermo di fare

ritorno nel proprio Paese di immatricolazione, adottando in tal modo una sorta di «interdizione alla circolazione sul territorio nazionale». Una prassi che adesso, una circolare del ministero dell'Interno del 4 giugno 2021, definisce «non suffragata da nessuna disposizione». E quindi ribadisce che «il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a 3 mesi».



LE MODIFICHE AL CODICE AMBIENTE

Decreto-legge 31.5.2021, n. 77 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 31.5.2021

Con l'entrata in vigore il 4 giugno scorso del decreto legge sulla «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (DL semplificazioni) vengono affrontati tra gli altri, aspetti di natura ambientale. Vediamo i principali punti.

Istanza di interpello ambientale

Vengono introdotte modifiche al D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente) mediante l'aggiunta dell'articolo (3-septies) che prevede la possibilità per le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, oltre agli Enti locali, di presentare istanza di interpello al Ministero della transizione ecologica - MITE al fine di porre quesiti di ordine generale riguardanti l'applicazione della

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



normativa nazionale in materia ambientale.

Il Ministero riscontra tempestivamente gli interpellati nella sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale, garantendo la protezione dei dati personali degli istanti. Le indicazioni fornite rappresentano criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza della P.A. in materia ambientale e consentono agli operatori, attraverso le associazioni imprenditoriali, di confrontarsi con l'amministrazione per una corretta interpretazione della disciplina ambientale e dunque anche di evitare sanzioni.

Cessazione della qualifica di rifiuto e nuove disposizioni sui controlli

Abrogato in più parti l'articolo sulla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter del D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152 Codice ambiente) è introdotto il «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente».

Ciò significa abrogazione della comunicazione che l'ISPRA

o le ARPA erano tenute a trasmettere al MITE a seguito dei controlli realizzati sugli impianti autorizzati caso per caso e della procedura di controlli successivi, sulle procedure autorizzative "end of waste". Spetta comunque all'ISRA un potere di controllo successivo, a campione.

Viene mantenuto presso il MITE il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate in materia di "end of waste", utile sia ai controlli dell'autorità sia ai privati per verificare gli impianti abilitati a trattare determinati materiali ai fini del loro recupero.

Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare

È stata introdotta una norma che elimina il certificato di avvenuto smaltimento, sostituito da un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Viene inoltre modificato l'allegato D sulla classificazione dei rifiuti, non più allineato alla nomenclatura UE e riportato nell'Allegato III del Decreto.



CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI ESTERI

Ministero dell'Interno. Circolare del 31.5.2021

Con questa circolare, la Direzione centrale della Polizia stradale ha inteso dare chiarimenti in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, rilevanti per le imprese di autotrasporto sottoposte a sempre più numerosi controlli su strada. Vediamo le principali indicazioni.

Sede secondaria e altra sede effettiva

La Polizia stradale in caso di controllo su strada di un veicolo immatricolato all'estero, con conducente residente in Italia da oltre 60 giorni anche se veicolo concesso in leasing o in noleggio senza conducente o in comodato da parte di un'impresa con sede in un Paese UE o SEE (Islanda e Norvegia), deve accertare che l'impresa non abbia una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia. Per quanto riguarda la sede secondaria, come la sede principale, necessita di registrazione presso il REA, Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative della CCIAA. Per «altra sede effettiva» si intende il luogo dove si concentrano i poteri di direzione e amministrazione e dove vengono effettivamente prese le decisioni operative dell'ente, a prescindere dal posto in cui sono situati i beni dell'impresa. Una sede effettiva è tale se svolge un'attività e non semplicemente delle formalità legate alla sua costituzione o stabilimento, a prescindere dalla registrazione. Una forma di registrazione è richiesta per la costituzione dell'unità locale, cioè il luogo operativo o amministrativo, subordinato alla sede legale e ubicato in luogo diverso da quello della sede principale, nel

quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività.

Il conducente non deve dimostrare l'esistenza di una sede secondaria in Italia

Per verificare l'esistenza di una sede secondaria o di un'unità locale sul territorio nazionale - per le quali è prevista la registrazione - va consultato il Registro Imprese e la sezione REA, in quanto il conducente non ha l'onere di esibire la documentazione probatoria di tale requisito. Se il controllo su strada vuole verificare il requisito della sede in un Paese UE o SEE, basterà accertare lo Stato di stabilimento attraverso il documento relativo al titolo e alla durata della disponibilità del veicolo (contratto di locazione, leasing o comodato) nel quale devono essere indicate eventuali sedi operative, sedi secondarie e unità locali, anche se costituite in uno Stato diverso da quello di stabilimento.

In caso di mancato riscontro idoneo a verificare se l'impresa estera abbia sul territorio nazionale una sede secondaria o vi svolga le proprie attività amministrative o di direzione, la circolazione del veicolo dovrà essere considerata legittima.

Veicolo intestato ad impresa appartenente a un gruppo aziendale

Se poi un veicolo è intestato a impresa con sede in un Paese UE o SEE che fa parte di un gruppo aziendale, all'interno del quale vi siano una o più imprese aventi sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia, bisogna prima di tutto stabilire



cosa si intenda per "gruppo di imprese" per capire se il veicolo possa legittimamente circolare. Si è in presenza di un gruppo di imprese quando «una società esercita un'attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società, attraverso un'influenza dominante sull'amministrazione e un collegamento tra gli organi direttivi per garantire l'armonizzazione delle rispettive attività e obiettivi».

Le imprese del gruppo, direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e amministrativo, devono essere considerate giuridicamente distinte ed indipendenti l'una dall'altra sia sul piano organizzativo che su quello patrimoniale. Quindi, l'impresa estera intestataria del veicolo è del tutto autonoma e indipendente da quella che, appartenente al medesimo gruppo, ha sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia.

Pertanto, la circolazione del veicolo immatricolato all'estero e intestato all'impresa con sede in uno Stato UE o SEE deve considerarsi legittima.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1096	1100	1101	1107	1112	1114

rilevazione del 18.6.21



NUOVO RINVIO PER IL DUC

Legge 17.5.2021, n.75 pubblicata su G.U. n.126 del 28.5.2021

È stato prorogato nuovamente, alla data del 30 settembre 2021 il termine del 30 giugno 2021, relativo all'entrata in vigore del documento unico di circolazione e proprietà.

Le modifiche introdotte al documento demandano al MITE previo accordo con le organizzazioni, la definizione di nodi e termini delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico. La norma prevede che il ministero delle Infrastrutture «sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento».



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4060	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6490	1,0200	0,2050	2,8740
60.000	0,4330	0,4060	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,3150	0,6800	0,1370	2,1320
80.000	0,3250	0,4060	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1490	0,5100	0,1030	1,7620
100.000	0,2600	0,4060	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	0,0470	0,4080	0,0820	1,5370



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3800	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,9210	1,1730	0,2050	3,2990
60.000	0,5330	0,3800	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,4900	0,7820	0,1370	2,4090
80.000	0,4000	0,3800	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,2750	0,5870	0,1030	1,9650
100.000	0,3200	0,3800	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1470	0,4690	0,0820	1,6980

COSTI DI GESTIONE MAGGIO 2021

Il mese di riferimento ha visto proseguire il già annotato trend crescente del prezzo del gasolio che ha mostrato un nuovo aumento registrato sia in termini assoluti che anche su valori ponderati. La situazione descritta, come conseguenza, ha evidenziato la costante crescita dall'inizio del 2021 del costo del carburante per l'impresa di autotrasporto. Le altre voci di costo non hanno presentato variazioni.